

# DELIBERA N. 382 del 1º ottobre 2025

Oggetto: procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – CUC dei Comuni di Giuliano di Roma, Prossedi, Villa Santo Stefano e Roccasecca dei Volsci.

# **VISTI**

gli atti del procedimento **UVCC – Fasc. Fascicolo ANAC/UVCC n. 683/2025** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 66501 del 5/5/2025 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

## **VISTO**

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

### **VISTO**

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici" e i relativi allegati;

### **VISTO**

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.31 marzo 2023, n. 36";

#### **VISTO**

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

#### VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le "Modifiche al sistema penale";

#### **VISTO**

il Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

### **VISTO**

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate, che ne costituiscono parte integrante.

### CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

## CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

### Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. n. 23958 del 14/2/2025, nell'ambito di una verifica a campione in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, si chiedevano informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante CUC dei Comuni di Giuliano di Roma, Prossedi, Villa Santo Stefano e Roccasecca dei Volsci nell'ambito della domanda di qualificazione e confermare il livello di qualificazione conseguito (SF1).

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 45580 del 24/3/2025, la stazione appaltante inoltrava la documentazione richiesta, da cui emergeva la carenza dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione e, in particolare:

1. l'indicazione di dipendenti in possesso del diploma ([omissis...] ) che sono anche in possesso della laurea, in violazione del disposto della FAQ n. 20, secondo cui "Per il

calcolo del numero di dipendenti con titolo di studio "diploma" devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di "laurea";

- 2. mancata trasmissione dei diplomi di [omissis...];
- 3. mancata dimostrazione della formazione specialistica per n. 2 dipendenti. In particolare, gli attestati forniti per i dipendenti [omissis...] riguardano corsi di durata inferiore a 30 ore o complessivamente inferiori a 60 ore oppure fuori triennio utile.

Nella medesima nota la CUC precisava che, dalla data di qualificazione della CUC (27.10.2023) non sono state espletate procedure di appalto relative alla qualificazione acquisita nel livello SF1.

Atteso che le carenze sopra riportate apparivano idonee a incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (SF1), con nota prot. Anac n. 66501 del 5/5/2025, si procedeva alla contestazione dell'addebito, formalizzando l'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare – ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 – l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al medesimo articolo 63 e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice.

La nota di contestazione dell'addebito è rimasta priva di riscontro.

Dalla consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici risulta confermata la circostanza riferita in ordine al mancato utilizzo della qualificazione nel livello SF1.

## Considerato in diritto

La documentazione trasmessa dalla stazione appaltante non consente il superamento delle eccezioni formulate con la comunicazione di avvio del procedimento, risultando confermate le criticità già contestate e riportate ai suindicati punti 1, 2 e 3.

Risulta quindi accertata la presentazione di una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione.

Sulla base delle criticità accertate, il punteggio conseguito dalla stazione appaltante ai fini della qualificazione deve essere decurtato, espungendo dalla valutazione i requisiti non comprovati. Per l'effetto, il punteggio deve essere decurtato da 45.47 a 43,96 con conseguente riduzione del livello di qualificazione da SF1 a SF2.

In merito alla valutazione dell'elemento psicologico, non si ritiene configurabile il dolo specifico richiesto dall'art. 63, comma 11, del codice per l'applicazione della sanzione pecuniaria. Ciò in considerazione del fatto che i requisiti utilizzati sono di poco inferiori a quelli richiesti per l'ottenimento della qualificazione nel livello conseguito. In particolare, il corso fruito da [omissis...] e utilizzato a comprova della formazione specialistica risulta svolto in un periodo di poco antecedente il triennio utile, mentre il corso fruito da [omissis...] risulta di poco inferiore al minimo orario richiesto. Inoltre, utilizzando "fittiziamente" tali requisiti nella determinazione del punteggio, la CUC avrebbe raggiunto il livello effettivamente conseguito. Sulla base di tali considerazioni, la condotta posta in essere dalla CUC si ritiene valutabile in termini di colpa grave per carenza della diligenza qualificata richiesta nel caso di specie. L'Ente infatti ha omesso le

verifiche e gli approfondimenti necessari a valutare compiutamente, prima di presentare la domanda di qualificazione, l'effettiva e concreta idoneità dei requisiti dichiarati, incorrendo in erronee valutazioni non scusabili. In particolare, ha ritenuto spendibili requisiti che, in realtà, non erano sufficienti, anche se di poco, a comprovare l'esperienza necessaria ai fini della Un'attenta ponderazione e un accurato esame delle indicazioni fornite qualificazione. dall'Autorità avrebbero potuto evitare la spendita di requisiti in realtà non posseduti, con uno sforzo assolutamente compatibile con la professionalità richiesta a una centrale di committenza e proporzionato rispetto al beneficio conseguito.

# Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

### accertata

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di competenza e formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

#### ritenute

la riferibilità dei fatti contestati alla CUC dei Comuni di Giuliano di Roma, Prossedi, Villa Santo Stefano e Roccasecca dei Volsci, in termini di colpa grave;

# ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate non possono configurare una grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici, in quanto non costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

## accertato

che, comunque, l'assenza dei requisiti di competenza e formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 45.47 a 43,96 con conseguente riduzione del livello di qualificazione da SF1 a SF2;

#### considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere è venuta a scadenza in data 30.6.2025:

# considerato, altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 1/10/2025,

## Delibera

- l'archiviazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025;
- la comunicazione della presente delibera alla CUC dei Comuni di Giuliano di Roma, Prossedi, Villa Santo Stefano e Roccasecca dei Volsci, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- di richiarmare la CUC ad agire nel rispetto dei doveri di diligenza esigibili da una Centrale di committenza, evidenziando che la reiterazione di comportamenti non conformi alla normativa vigente potrà essere valutata come indice di una condotta dolosa e configurare, quindi, la fattispecie di cui all'art. 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici;
- la trasmissione della presente delibera all'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti per gli adempimenti di competenza ai fini dell'eventuale successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

> Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 ottobre 2025 Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente